



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE DONNE DEL COMUNE DI LEINI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26 giugno 2025

Pubblicato all'Albo Pretorio in data 4 luglio 2025

CAPO I: NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Art. 1 Istituzione della Consulta delle Donne.....	pag. 3
Art. 2 Finalità della Consulta.....	pag. 3
Art. 3 Funzione della Consulta	pag. 3
Art. 4 Composizione della Consulta.....	pag. 4

CAPO II: ORGANI DELLA CONSULTA DELLE DONNE

Art. 5 - Organi della Consulta delle Donne.....	pag. 4
Art. 6 - Assemblea.....	pag. 5
Art. 7 - Presidente.....	pag. 5
Art. 8 - Vicepresidente.....	pag. 6
Art. 9 - Segretaria.....	pag. 6
Art. 10 - Commissioni Lavoro.....	pag. 7

CAPO III: FUNZIONAMENTO

Art 11 - Convocazione dell'Assemblea.....	pag. 7
Art 12 - Insediamento e durata - incompatibilità - decadenza - compensi.....	pag. 7
Art. 13 - Modifica e abrogazione del Regolamento.....	pag. 8
Art. 14 - Attribuzione del voto.....	pag. 8
Art. 15 - Validità delle sedute e delle attribuzioni.....	pag. 8
Art. 16 - Sede.....	pag. 9
Art. 17 - Mezzi.....	pag. 9
Art. 18 - Prima riunione.....	pag. 9
Art. 19 - Diritti e obblighi delle aderenti.....	pag. 9
Art. 20 - Rapporti con l'amministrazione comunale.....	pag. 10
Art. 21 - Disposizioni transitorie.....	pag. 10

CAPO I

NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Art. 1 Istituzione della Consulta delle Donne

Il Comune di Leini, in ottemperanza all'art. 8, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali – D. Lgs.n. 267/2000, e in attuazione dei principi di parità sanciti dalla Costituzione italiana, dalla Carta europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale e dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex D.Lgs n. 198/2006, come modificato dalla Legge n. 162/2021, istituisce la Consulta delle Donne al fine di promuovere azioni volte alla valorizzazione della popolazione femminile, a difesa del diritto delle cittadine a partecipare alla vita politica e amministrativa della loro città.

Art. 2 Finalità della Consulta

La Consulta delle Donne è un organo propositivo e consultivo e di partecipazione democratica, autonomo, senza fini di lucro e promuove la crescita socio-culturale del territorio attraverso azioni positive e continuative, nel riconoscimento dell'uguaglianza di genere e nel pieno rispetto della dignità umana, volte alla garanzia della parità di opportunità tra uomo e donna.

La Consulta delle Donne è finalizzata a:

- promuovere l'interesse e la partecipazione delle donne al miglioramento della loro condizione;
- favorire la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne;
- promuovere la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti;
- coinvolgere e facilitare sempre più maggiormente la partecipazione delle donne alla vita politica, sociale ed economica;
- dare espressione alla differenza di genere e valorizzare le esperienze delle donne, attraverso funzioni di sostegno, consultazione, progettazione e proposta non vincolante nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;
- valorizzare le risorse femminili effettive e potenziali esistenti nel territorio;
- attuare iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla parità effettiva tra uomo e donna nella società attraverso seminari, incontri e dibattiti su problematiche specifiche delle donne negli ambiti della famiglia, del lavoro, dell'infanzia, degli anziani, della salute e dell'integrazione, anche in collaborazione con altre istituzioni o associazioni presenti sul territorio;
- rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità;
- contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme, ponendo, a fondamento delle proprie linee di intervento, i principi guida dell'autodeterminazione e della relazione tra donne al fine di sostenere i processi di uscita dalla violenza;
- valorizzare le fasce più deboli e proporre soluzioni, anche innovative, per promuovere il ruolo della donna nella società.

Art. 3 Funzione della Consulta

La Consulta delle Donne è un organo di partecipazione delle cittadine all'attività dell'Ente comunale. Può promuovere indagini sulle esigenze delle donne, può proporre miglioramenti e soluzioni innovative, impegnarsi nello sviluppo delle responsabilità dei ruoli. Può attivare iniziative a carattere socio-culturale

finalizzate all'integrazione sociale delle donne, come promuovere seminari, incontri e dibattiti. La Consulta delle Donne ha le seguenti attribuzioni:

- fornire pareri di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, in ordine alle problematiche sociali, politiche o civili che ruotano attorno al mondo femminile, ivi comprese la promozione delle pari opportunità, la valorizzazione della famiglia, il rispetto della persona, la salvaguardia della salute;
- stimolare e seguire con attenzione le attività e i programmi del Comune, verificando che essi tengano conto del punto di vista femminile.

ART. 4 Composizione della Consulta

Fa parte della Consulta di diritto l'Assessore/a competente e il/la Presidente del Consiglio Comunale. Alla Consulta delle Donne possono aderire tutte le donne maggiorenni residenti, domiciliate o che svolgano attività lavorativa nel Comune di Leini, indipendentemente dall'appartenenza sociale, etnica, politica e religiosa.

La funzione di consultrice viene esercitata gratuitamente. La Consulta potrà essere composta da un massimo di 14 persone, oltre all'Assessore/a competente ed al/alla Presidente del Consiglio Comunale.

In fase di primo insediamento il/la Presidente del Consiglio Comunale provvede a convocare le cittadine che hanno aderito alla Consulta per l'elezione degli organi.

La domanda di ammissione alla Consulta delle Donne è subordinata alla compilazione di apposita domanda reperibile sul sito istituzionale dell'Ente. Di tutte le aderenti si terrà apposito elenco, aggiornato periodicamente e depositato presso gli Uffici comunali.

La domanda di ammissione alla Consulta delle Donne avverrà con le seguenti modalità:

- tramite l'invio del modulo compilato via e-mail, all'indirizzo PEC istituzionale dell'Ente comune.leini.to@legalmail.it
- consegna del modulo compilato all'ufficio protocollo dell'Ente Comunale

In sede di istituzione della Consulta le domande di adesione sono raccolte e valutate dal/dalla Presidente del Consiglio Comunale in base all'ordine di arrivo. Successivamente all'insediamento, dalla Presidente della Consulta stessa.

CAPO II

ORGANI DELLA CONSULTA DELLE DONNE

Art. 5 Organi della Consulta delle Donne

Sono organi della Consulta delle donne:

1. Assemblea
2. Presidente
3. Vice Presidente
4. Segretaria
5. Eventuali Commissioni di Lavoro

L'adesione alla Consulta prevede una partecipazione attiva da parte dell'iscritta. In caso di tre assenze consecutive non giustificate, la componente decade dalla carica assunta all'interno della Consulta delle Donne.

Art. 6 Assemblea

L'Assemblea è l'organo di indirizzo della Consulta delle Donne.

Le componenti dell'Assemblea hanno il diritto di voto.

Alle sedute dell'Assemblea sono invitati di diritto il/la Presidente del Consiglio Comunale e l'Assessore/a competente, senza diritto di voto.

Sono compiti dell'Assemblea:

- eleggere la Presidente;
- promuovere azioni dirette a rilevare le esigenze delle donne nel Comune di Leini;
- promuovere la partecipazione ed integrazione nella vita sociale delle donne, indipendentemente dallo stato sociale, appartenenza etnica, politica o religiosa;
- promuovere la cittadinanza attiva delle donne;
- svolgere attività di ricerca sulla condizione femminile nell'ambito Comunale;
- accogliere e diffondere le informazioni riguardanti la condizione femminile, assicurando sulle stesse un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazioni esistenti;
- operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata;
- valutare lo stato di attuazione nel Comune delle Leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;
- promuovere iniziative dirette a sviluppare la cultura delle pari opportunità;
- raccogliere e diffondere informazioni riguardanti la condizione femminile e dei soggetti deboli;
- operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata, soprattutto in materia di lavoro e di impiego della donna;
- promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica ed alla gestione della pubblica amministrazione;
- favorire la creazione di sinergie e reti tra realtà e luoghi femminili;
- favorire la costituzione di reti di relazioni con le Consulte di altri Comuni.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente della Consulta o, in sua assenza o impedimento, dalla Vicepresidente.

Spetta alla Presidente attestare la validità dell'Assemblea, regolare le modalità d'intervento e di voto.

Art. 7 Presidente

La Presidente:

- assume la rappresentanza legale della Consulta;
- nomina una Vicepresidente scelta tra le componenti dell'Assemblea;
- individua, volta per volta, la Segretaria tra le componenti dell'Assemblea;
- rappresenta la Consulta in tutti i rapporti esterni;

- convoca e presiede l'Assemblea della Consulta;
- propone e promuove le attività della Consulta, ponendo in essere tutte le azioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente Regolamento;
- partecipa alle Commissioni Consiliari, se invitata dalle stesse;
- assume la responsabilità del locale concesso per le riunioni e della sua apertura e chiusura;
- può invitare ad intervenire nelle sedute esperti esterni per acquisire chiarimenti e/o informazioni specifiche su argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- applica e interpreta le disposizioni del presente Regolamento.

In caso di assenza o impedimento della Presidente, tutte le sue funzioni sono espletate dalla Vicepresidente.

La Presidente è eletta dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei voti delle presenti e a scrutinio segreto. Dura in carica quattro anni e alla scadenza dell'incarico può essere rieletta. Resta in carica fino all'elezione della nuova Presidente.

Ogni anno, la Presidente trasmette una relazione informativa sull'attività svolta dalla Consulta, al/alla Sindaco/a e al Consiglio Comunale.

La Presidente della Consulta può essere revocata per grave e motivata causa, su richiesta della metà più uno delle componenti dell'Assemblea. Tale proposta di revoca deve essere immediatamente comunicata, tramite PEC o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interessata che, peraltro, entro 30 giorni dal ricevimento della revoca, ha la facoltà di presentare le proprie giustificazioni alla Consulta. Entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle motivazioni, da trasmettersi anch'esse con PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, l'Assemblea, qualora le giustificazioni presentate dalla Presidente non venissero accolte, presieduta dalla Vicepresidente, nominerà la nuova Presidente.

La Presidente della Consulta ne dispone la convocazione, fissandone l'ordine del giorno e presiedendone i lavori. Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno ed eventuali documenti allegati, devono essere inviati, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione, a ciascun componente, via mail. La convocazione deve contenere la seconda convocazione.

Art. 8 Vicepresidente

La Vicepresidente espleta tutte le funzioni della Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultima.

Dura in carica quattro anni e alla scadenza dell'incarico può essere nuovamente nominata. Resta in carica fino alla nomina della nuova Vicepresidente

Art. 9 Segretaria

La Segretaria, nominata volta per volta dalla Presidente, ha il compito di redigere il verbale, riportante le presenze ed i contenuti discussi, per ciascuna seduta dell'Assemblea.

Ciascun verbale sarà poi sottoscritto dalla Segretaria e dalla Presidente.

Art. 10 Commissioni Lavoro

Le componenti delle Commissioni sono nominate dall'Assemblea tra le sue partecipanti, a maggioranza assoluta delle presenti. Ogni componente dell'Assemblea può partecipare a più Commissioni.

Ogni Commissione nomina al suo interno una Presidente.

Nell'ambito dell'espletamento degli incarichi e delle finalità preposte, a partecipare ai lavori delle Commissioni possono essere invitate figure anche esterne alla Consulta.

Lo scioglimento della Commissione può avvenire per il raggiungimento degli obiettivi preposti o inerzia della stessa, ma in tal caso è subordinato ad un'apposita delibera dell'Assemblea.

Le Commissioni sono convocate dalla Presidente delle stesse, tutte le volte in cui lo ritiene necessario.

CAPO III

FUNZIONAMENTO

Art 11 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce di regola, in seduta ordinaria, almeno tre volte l'anno, secondo una programmazione quadrimestrale e in via straordinaria ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.

L'Assemblea è convocata dalla Presidente e delibera a maggioranza semplice delle presenti.

L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta dei due terzi delle aderenti alla Consulta.

La convocazione dell'Assemblea deve essere inviata con 5 (cinque) giorni di preavviso con comunicazione tramite posta elettronica, recante l'indicazione del luogo, della data, orario della riunione e ordine del giorno con argomenti da trattare.

Il/la Presidente del Consiglio Comunale convoca la prima riunione dell'Assemblea della Consulta nella quale viene eletta la Presidente.

Di ogni riunione è redatto un verbale, che sarà trasmesso all'Assessorato di competenza, debitamente firmato dalla Presidente e dalla Segretaria verbalizzante e conservato in Comune e approvato la riunione successiva.

La Segretaria che predispone il verbale è individuata dalla Presidente all'apertura dei lavori.

L'Assemblea presenta una relazione sulle attività svolte al/alla Sindaco/a e al Consiglio Comunale entro il primo trimestre dell'anno successivo.

Art 12 Insediamento e durata - incompatibilità - decadenza - compensi

1. Insediamento e Durata

La Consulta delle Donne è insediata dal/dalla Presidente del Consiglio Comunale e resta in carica per quattro anni, pur continuando ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina delle nuove componenti.

2. Incompatibilità

Le componenti dell'Assemblea non possono svolgere incarichi continuativi retribuiti per il Comune. Gli amministratori del Comune non possono far parte della Consulta delle Donne ad eccezione del/della Presidente del Consiglio Comunale e dell'Assessore/a competente che ne fanno parte di diritto.

3. Decadenza

L'adesione alla Consulta prevede una partecipazione attiva da parte dell'iscritta.

Le componenti della Consulta cessano la propria attività:

- a) a seguito di dimissioni presentate per iscritto alla Presidente;
- b) dopo 3 (tre) assenze consecutive non giustificate;

e potranno essere sostituite mediante surroga in base all'ordine di arrivo del modulo di adesione.

4. Compensi

Tutte le cariche previste dal presente Regolamento, nell'esercizio delle loro funzioni, non danno diritto ad alcun compenso né a indennità.

Art. 13 Modifica e abrogazione del Regolamento

Le modifiche soppressive, aggiuntive, sostitutive di disposizioni del Regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Consulta.

Non si può procedere all'abrogazione totale del presente regolamento senza che contestualmente venga approvato un nuovo Regolamento.

L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale modifiche al presente Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta delle componenti dell'Assemblea.

Art 14 Attribuzione del voto

Le votazioni sono palesi, salva l'elezione degli organismi interni, per la quale è previsto lo scrutinio segreto.

Non è ammesso l'esercizio della delega.

Per le votazioni a scrutinio segreto, la Presidente nomina tre scrutatrici per assisterla nelle operazioni di spoglio delle schede.

Art. 15 Validità delle sedute e delle attribuzioni

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta delle componenti l'Assemblea.

In seconda convocazione, che può avvenire a distanza di sole 24 ore dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno 1/3 delle componenti l'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate, di norma, con votazione palese a maggioranza assoluta delle presenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente.

Il verbale delle deliberazioni è redatto dalla Segretaria ed è firmato dalla Presidente e dalla stessa Segretaria.

Le deliberazioni contenenti pareri non vincolanti richiesti dagli Organi del Comune (Sindaco/a, Giunta e Consiglio Comunale), sono rimesse agli stessi entro trenta giorni dalla richiesta.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro dei verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dalla Presidente e la Segretaria. Ogni membro della Consulta ha diritto di consultare il verbale e di estrarne copia.

Le deliberazioni della Consulta delle Donne non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Art. 16 Sede

La sede della Consulta delle Donne è la sede legale del Comune di Leini.

Le riunioni si svolgono, di norma, presso la Sala Consiliare del Comune di Leini.

In caso di specifiche esigenze, le riunioni potranno essere svolte in altri locali comunali.

Art. 17 Mezzi

Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Consulta si avvale del personale, delle attrezzature tecniche della struttura comunale e delle eventuali risorse finanziarie messe a disposizione.

Ogni anno L'Amministrazione Comunale doterà economicamente un capitolo di spesa, compatibilmente con le risorse del Bilancio Comunale.

Per la realizzazione di specifici progetti la Consulta potrà coinvolgere volontari, esperti specifici, partner che operano in sintonia con le finalità perseguite dalla Consulta.

Art. 18 Prima riunione

La Consulta nella prima seduta, convocata dal/dalla Presidente del Consiglio Comunale, elegge la Presidente e la Vicepresidente.

Nella prima seduta dell'Assemblea, le funzioni di Presidente vengono assunte dal/dalla Presidente del Consiglio, il/la quale nominerà un'incaricata, facente funzioni di Segretaria.

Art. 19 Diritti e obblighi delle aderenti

Tutte le partecipanti all'Assemblea hanno le stesse facoltà, poteri, diritti ed obblighi.

L'adesione alla Consulta delle donne comporta l'obbligo all'aderente di:

- osservare il Regolamento, nonché le deliberazioni assunte dai competenti organi;
- contribuire al perseguimento degli scopi della Consulta delle Donne partecipando ai lavori della stessa nelle forme e nei modi stabiliti;
- partecipare personalmente agli incontri stabiliti.

Tutte le componenti della Consulta delle donne svolgono le attività in modo spontaneo e gratuito, con spirito di solidarietà e correttezza morale.

Art. 20 Rapporti con l'amministrazione comunale

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

- pubblicizzare le iniziative e gli eventuali documenti della Consulta delle Donne, anche attraverso apposita pagina su sito web istituzionale;
- informare e coinvolgere la Consulta delle Donne sulle iniziative riguardanti le esigenze delle donne e la loro valorizzazione nella società;
- supportare, anche con risorse finanziarie, compatibilmente con le possibilità del Bilancio Comunale, le attività della Consulta;
- agevolare l'accesso agli atti amministrativi su temi specifici di interesse per la Consulta, nei limiti e con le modalità stabilite dalla Legge;
- concedere l'uso dei locali comunali a richiesta della Presidente della Consulta per svolgere le riunioni dell'Assemblea.

Art. 21 Disposizioni transitorie

Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio Comunale ed entra in vigore a seguito dell'esecutività della Delibera di approvazione.

Dalla data di esecutività del presente Regolamento tutte le donne interessate possono presentare l'istanza di adesione presso l'Ufficio di protocollo del Comune di Leini o tramite invio di istanza come indicato all'art. 4 del presente Regolamento.

Entro quarantacinque giorni dall'approvazione del Regolamento è convocata, su iniziativa del/della Presidente del Consiglio Comunale, la prima Assemblea al fine di procedere alla nomina delle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretaria.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle Normative vigenti in materia di partecipazione popolare all'amministrazione locale, in particolare alle norme contenute nel Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000 e nello Statuto Comunale